



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Finanziario – Servizio Ragioneria

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE.**

Approvato con D.C. n. 6 del 14.03.2022



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Finanziario – Servizio Ragioneria

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Soggetto attivo	3
Articolo 3 – Soggetti passivi	3
Articolo 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale	3
Articolo 5 – Determinazione e variazione dell'aliquota.....	3
Articolo 6 – Esenzioni e requisiti reddituali	4
Articolo 7 – Versamento	4
Articolo 8 – Rinvio dinamico.....	4
Articolo 9 – Rinvio ad altre disposizioni.....	4
Articolo 10 – Entrata in vigore	4



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Finanziario – Servizio Ragioneria

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF istituita a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come integralmente modificato dagli artt. 142-144 della L. 27/12/2006 n. 296, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti.

Art. 2

Soggetto attivo

3. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è il Comune di Caino (codice Ente B365), ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi d'imposta tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Caino alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale del Comune di Caino al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. L'addizionale comunale è dovuta se per l'anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5

Determinazione e variazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali, così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento sono confermate le aliquote dell'anno precedente.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Finanziario – Servizio Ragioneria

Art. 6
Esenzioni e requisiti reddituali

4. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 11 del DL 138/2011, convertito con Legge 148/2011, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito specifico di reddito sopra descritto e deve intendersi come limite reddituale al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta. Nel caso di superamento della soglia di esenzione, l'addizionale all'Irpef si applica al reddito complessivo.

Art. 7
Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Caino secondo le modalità stabilite dal DM 05.10.2007.
2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 4 e 5 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 8
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.

Art. 9
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, nonché ad altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.